


ETRURIA SESTO IMMOBILIARE

Comune di Sesto Fiorentino Società Consortile a r.l.



Spett.le
 COMUNE SESTO FIORENTINO
 Via Dante Alighieri, 8
 50019 Sesto Fiorentino (FI)
 Alla cortese attenzione del Sindaco
 Signor Gianni Gianassi

Sesto Fiorentino, 26 maggio 2011

Oggetto: Programma Integrato di Intervento "Ex Cantiere Comunale - via Sarti" Comune di Sesto Fiorentino approvato dalla Regione Toscana con DD n. 5424 del 6/11/2007 - Proposta di modifica dello statuto sociale di Etruria Sesto Immobiliare s.c.a.r.l.

Con la presente, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa e tenuto conto dello stato di esecuzione dell'iniziativa, si sottopone alla Vs attenzione la proposta di incremento del capitale sociale di Etruria Sesto Immobiliare società consortile a r.l. attraverso, fra l'altro, l'ingresso di UNICA Società Cooperativa di Abitazione, con sede in Firenze, c.f. 01131810481, nella compagine sociale di Etruria Sesto Immobiliare le proposte di modifica conseguenti a quanto sopra, ai fini della Vs autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto vigente.

Si riassume di seguito le principali modifiche che si intendono attuare, subordinatamente alla Vs autorizzazione:

Art. 1 - DENOMINAZIONE.
 fra i soci della società consortile saranno indicati: CMB Società Cooperativa, Consorzio Etruria nonché UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE;
 la denominazione della società consortile verrà cambiata come segue: "La Corte di Sesto - Società Consortile a r.l.";

Art. 2 - SEDE.
 La sede verrà trasferita nel Comune di Carpi (MO).

Art. 5 CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI.
 Il capitale sociale verrà portato a complessivi euro 170.000,00.

Art. 22 ESCLUSIONE E SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AL SOCIO e Art. 23 - EFFETTI DELL'ESCLUSIONE
 Si intende semplificare le clausole e ricondurre l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art.22, nell'ambito della fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 26 FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA.
 In conseguenza della modifica della sede sociale si individua il foro competente in via esclusiva in quello di Modena.

In particolare la nuova compagine sociale risulterà la seguente:

situazione dopo la modifica statutaria e aumento del c.s. €	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Consorzio Etruria	Società	CMB	Società
Cooperativa	Cooperativa	UNICA	Società
Cooperativa di	Cooperativa	UNICA	Società
abitazione	Cooperativa	UNICA	Società
Totale c. sociale €	100.000,00	100.000,00	170.000,00

27 MAG 2011
 SEC. GENERALE
 - ARDU BEM
 AVV. ZOCCHETTI

Sede Legale: Via Sammontana n. 15 - 50056 Montelupo Fiorentino FI
 Registro Imprese di Firenze, C.F. e P.IVA n. 05943650480
 R.E.A. di Firenze n. 587520 - Capitale Sociale i.v. € 100.000,00

UNICA
 Soc. Coop. di Abitazione

ETRURIA SESTO IMMOBILIARE
 SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE
 IL VICE PRESIDENTE

ETRURIA SESTO IMMOBILIARE

Società Consortile a r.l.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse ritenuto utile per la migliore comprensione della proposta come sopra sinteticamente riassunta, auspicando un pronta definizione della procedura.

ALLEGATI:

- A) Statuto Etruria Sesto Immobiliare società consortile a r.l. con evidenziata le proposte di modifica;
- B) Visura camerale di UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE con sede in Firenze, viale Gramsci 53, codice fiscale 01131810481.

Sottoscrive per presa visione ed adesione
a quanto sopra

UNICA
SOCIETA' COOPERATIVA DI
ABITAZIONE
Il Presidente
Stefano Tossani

Il Vice-Presidente
Giorgio Azzali
ETRURIA SESTO IMMOBILIARE
SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
IL VICE PRESIDENTE

STATUTO DELLA:

"La Corte di Sesto" - Società Consortile a r.l."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata:

"La Corte di Sesto" - Società Consortile a r.l."

I Soci sono: CONSORZIO ETRURIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede in Montelupo Fiorentino, via

Sammontana n. 15, con numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 00382740488, C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI, con sede in Carpi via C. Marx n. 101 con numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena e codice fiscale 00154410369, UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE con sede in Firenze, viale Gramsci 53, con numero di iscrizione nel Registro delle

ARTICOLO 2 - SEDE

Imprese di Firenze e codice fiscale 01131810481.

1. La Società Consortile (di seguito anche Società) ha sede in Carpi (Modena).

2. Gli organi sociali competenti ai sensi di legge possono trasferire la sede, istituire o sopprimere, nel territorio della

ARTICOLO 3 - DURATA

Repubblica Italiana, sedi secondarie e/o amministrative, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050; essa può essere prorogata, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni e degli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'esecuzione delle attività di cui al successivo articolo 4 fino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Sesto Fiorentino e coi terzi.

ARTICOLO 4 - SCOPO ED OGGETTO

1. La Società ha scopo consortile e costituisce l'organizzazione comune dei Soci consorzati per la disciplina e lo svolgimento delle attività previste al successivo comma 2, mediante il coordinamento, in forma unitaria, delle loro capacità tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie.

2. L'oggetto sociale consiste nell'attuazione del Programma Integrato di Intervento - "Ex Cantiere Comunale - via Sarti", in Sesto Fiorentino, approvato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 5424 del 6 novembre 2007 (in seguito Programma), secondo quanto disciplinato con la convenzione urbanistica rep. 2104/1858 del 20 marzo 2008 ai rogiti del notaio Calcinai di Firenze, registrata a Firenze il 21 marzo 2008 al n. 3893 e trascritta all'Ufficio Provinciale di Firenze Servizio di Pubblicità Immobiliare il 25 marzo 2008 RG, N. 12287 R.P. n. 7872, e con l'accordo operativo del 20 marzo 2008 registrato a Firenze in data 28 marzo 2008 al n. 1943, atti sottoscritti dal Comune di Sesto Fiorentino e dai Soci consorzati.

3. Al fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società consorte subentra, quale "Soggetto Attuatore privato" del Programma, in tutti gli atti e obblighi assunti nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino dalla Associazione Temporanea di Impresa costituita con atto notario Lucia Perciccoli di Empoli in data 6 luglio 2006 repertorio n. 23624/9218, registrato a Empoli il 13 luglio 2006 al n. 1393.

4. L'oggetto comprende l'esecuzione di qualsiasi ulteriore prestazione e lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività affidate alla Società dal Comune di Sesto Fiorentino, da soggetti pubblici o privati, purché nell'ambito o in dipendenza della realizzazione del Programma di cui al comma 2.

5. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società provvederà:
a) a stipulare i necessari atti con il Comune di Sesto Fiorentino, ad assumere ed adempiere alle conseguenti obbligazioni e compiere ogni attività utile alla realizzazione del Programma, compreso il rilascio dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti;
c) ad acquistare dal Comune di Sesto Fiorentino l'area necessaria alla realizzazione del Programma, nei tempi e con le modalità già indicate nella convenzione urbanistica, sopra citata;

d) ad eseguire le attività di demolizione e costruzione degli immobili, il progetto di bonifica dell'area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, direttamente o mediante affidamento ai soci o a terzi in possesso dei requisiti di legge, in particolare, realizzare le opere di edilizia residenziale convenzionata, edilizia destinata ad attività produttiva a carattere diffuso, ed alloggi destinati a locazione permanente a canone controllato, nonché strade e parcheggi pubblici, come previsto nel Regolamento Urbanistico ai fini della completa urbanizzazione dell'area interessata dalla realizzazione del Programma;

e) a vendere le unità immobiliari ed i fabbricati e relativi accessori e pertinenze nel rispetto delle condizioni di legge e della Convenzione urbanistica già citata;
f) a locare i venti alloggi e relativi accessori e pertinenze destinati alla locazione permanente e fruente del contributo regionale, di cui al Decreto Dirigenziale 27 marzo 2006 n°1479 della Regione Toscana, al canone offerto nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta dal Comune di Sesto Fiorentino per l'individuazione del Soggetto Attuatore Privato del Programma;

g) ad affidare la gestione dei suddetti venti alloggi a Casa s.p.a. di Firenze con sede in via Fiesolana n. 5 Firenze, cod. fiscale n. 05264040485, alla quale gli alloggi potranno essere ceduti ai fini dell'attuazione dell'obbligo di locazione; h) a riscuotere dalla Regione Toscana il contributo di cui al Decreto Dirigenziale n. 5424/2007 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni;

Soc. Coop. di Abitazione
UNICA
[Handwritten signature]

ETURIA SESTO IMMOBILIARE
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
[Handwritten signature]

Eliminato: Etruria Sesto Immobiliare
Formatto: Non Evidenziato
Formatto: Non Evidenziato
Eliminato: Etruria
Formatto: Non Evidenziato
Formatto: Non Evidenziato
Eliminato: Immobiliare
Eliminato: fondatori
Eliminato: la società
Eliminato: e la Società
Eliminato: Montelupo Fiorentino

4. L'Assemblea in qualsiasi momento e senza motivazione può revocare il mandato conferito agli Amministratori; in tal caso dovrà provvedere contestualmente alla loro sostituzione. L'Amministratore revocato resta in carica fino a quando il sostituto non abbia accettato la nomina.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri un Presidente e un Vice presidente, determinandone i poteri.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno uno dei suoi membri, o dal Collegio Sindacale, se nominato.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo, qualora sia stato nominato il Collegio sindacale, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione oppure, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima della data della riunione; il requisito dell'urgenza è valutato insindacabilmente dal Presidente.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche in videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tale modalità sia indicata nella convocazione e che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre (3) Amministratori.

2. Non è consentito il voto per delega.

3. I verbali di riunione sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione e alla Società.

ARTICOLO 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare in parte i propri poteri a un Amministratore delegato o Comitato esecutivo, composto da uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; esso può anche nominare direttori, comitati tecnici e organismi di gestione determinandone i poteri, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente, hanno la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio anche arbitrare, con facoltà di nominare avvocati, munitoli dei necessari poteri, ed arbitri.

ARTICOLO 17 - GESTIONE SOCIALE

1. La Società consorile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvede, in loro conto ed interesse, al compimento di tutto quanto occorre per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa, pertanto, a titolo esemplificativo, può: ottenere risorse finanziarie da istituti, aziende di credito e società o enti a ciò legittimati; acquisire materiali, mezzi d'opera, attrezzature, risorse e prestazioni in genere; assumere o avvalersi di personale operato ed impiegato, tecnico ed amministrativo, anche comandato dai soci, dirigerne e coordinarne l'attività.

2. L'Programma e al funzionamento della Società, saranno preferibilmente affidate direttamente ai soci consorziati, i quali fattureranno alla Società consorile, i corrispettivi patuiti.

ARTICOLO 18 - ATTIVITA' DEI SOCI

1. Atteso lo scopo consorile della Società e considerata la disponibilità da parte dei soci consorziati di strutture e risorse gestionali e operative e adeguate, la Società può affidare ad essi la esecuzione, in tutto o in parte, di talune attività previa determinazione da parte del Consiglio di amministrazione delle condizioni e modalità e dietro riconoscimento di un corrispettivo che graverà sulla Società consorile, quale costo di gestione.

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI E RESPONSABILITA'

1. Ciascun socio consorziato assume l'obbligo di:

a) garantire, ove ciò si renda necessario, anche tramite terzi costituiti fidejussori nel suo interesse, esclusivamente in ragione della propria quota sociale, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di terzi e di eventuali istituti, società finanziarie e/o aziende di credito finanziatrici;

Soc. Coop. Abitazione
UNICA
del

FRANCESCO CANTU' RESPONSABILE
SOCIETA' CONSORZIALI A.R.L.
LE MPA PRESIDENTE
DOTT.

all'applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, dei patti parasociali o accordi di collaborazione e più in generale, allo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto sociale o relative ad azioni di responsabilità o al trasferimento delle partecipazioni o ai diritti a queste inerenti, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena.

ARTICOLO 27 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Società Consortile e di Società a responsabilità limitata.

ETRURIA SESTO IMMOBILIARE
SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
IL VICE PRESIDENTE

UNICA
Soc. Coop. di Abitazione

Eliminato: Firenze